

Commissione di ricorso dei politecnici federali

Beschwerdekommision der
Eidgenössischen Technischen Hochschulen

Commission de recours interne
des écoles polytechniques fédérales

Cumissiu da recurs
da las scolas politecnicas federalas

La procedura di ricorso¹ dinanzi alla Commissione di ricorso dei PF

Termine di ricorso

Il termine di ricorso è di 30 giorni. In caso di inosservanza dello stesso, la Commissione di ricorso non entra nel merito del ricorso.

Requisiti del ricorso

Il ricorso deve essere redatto in una lingua nazionale² e inoltrato per posta³ alla Commissione di ricorso. Esso deve contenere una richiesta e una motivazione. Al ricorso va allegata la decisione impugnata. L'atto di ricorso e tutti gli allegati devono essere presentati in duplice copia. L'atto di ricorso deve essere firmato di proprio pugno dal ricorrente o da un avvocato munito di procura. Se più ricorrenti inoltrano un ricorso comune, devono designare un rappresentante mediante procura.

I ricorrenti devono indicare nel ricorso il loro indirizzo postale. I ricorrenti domiciliati all'estero devono eleggere un domicilio di notifica in Svizzera⁴. La comunicazione con le parti nell'ambito dei procedimenti in corso avviene esclusivamente per posta.

Anticipo delle spese

La procedura di ricorso è in linea di principio soggetta a spese⁵. Dopo aver ricevuto il ricorso, al ricorrente è richiesto il versamento di un anticipo delle spese pari a CHF 500⁶. Se l'anticipo delle spese non è versato entro il termine fissato, la Commissione di ricorso non entra nel merito del ricorso.

Scambio di scritti

Ad avvenuta ricezione dell'anticipo delle spese, il ricorso è notificato all'autorità della decisione. Quest'ultima è invitata a esprimersi per iscritto in merito al ricorso e a presentare gli atti preliminari. Di regola, le parti possono esprimersi in un secondo scambio di scritti sulle rispettive argomentazioni della controparte.

¹ La procedura dinanzi alla Commissione di ricorso è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021).

² Tedesco, francese, italiano e romancio.

³ o per e-mail con firma elettronica qualificata.

⁴ Se il diritto internazionale o l'ente estero competente consente alla Commissione di ricorso di notificare direttamente gli scritti nello Stato interessato, si può rinunciare all'elezione di un domicilio di notifica.

⁵ Eccezioni: i ricorsi in materia di diritto del personale e di disabilità sono gratuiti.

⁶ I ricorrenti che non dispongono dei mezzi necessari hanno la possibilità di presentare una domanda di patrocinio gratuito ai sensi dell'art. 65 PA.

Ritiro del ricorso

Il ricorso può essere ritirato in qualsiasi momento e senza indicarne i motivi fino alla decisione. Il ritiro deve avvenire per iscritto, via posta. Se il ricorso viene ritirato, di prassi la Commissione di ricorso non preleva spese procedurali o preleva spese procedurali ridotte.

Decisione

In base all'esperienza, la procedura dura di regola da sei a nove mesi, all'occorrenza anche più a lungo. La Commissione di ricorso decide in merito al reclamo nell'ambito di una seduta o eccezionalmente per mezzo di circolare. La decisione è notificata per posta.

Se il ricorso è integralmente accolto, in linea di principio al ricorrente non sono addossate spese procedurali e l'anticipo delle spese è rimborsato.

Se il ricorrente è totalmente o parzialmente soccombente, le spese procedurali gli sono addossate nella misura della soccombenza⁷. Se il ricorrente è rappresentato da un avvocato, egli deve assumersi anche l'onorario dell'avvocato nella misura della soccombenza. Se una domanda di patrocinio gratuito è stata accolta, il Consiglio dei PF si assume provvisoriamente⁸ le spese addossate al ricorrente.

Rimedi giuridici contro la decisione

Le decisioni della Commissione di ricorso possono essere impugnate entro 30 giorni con ricorso al Tribunale amministrativo federale.

Aprile 2021

⁷ Le spese procedurali ammontano solitamente a CHF 500 e sono compensate con l'anticipo delle spese versato.

⁸ Se successivamente il ricorrente giunge a possedere mezzi sufficienti, egli è tenuto a rimborsare al Consiglio dei PF gli importi da questo assunti provvisoriamente.